



Provincia di Verona



Comune di Rivoli Veronese

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Rivoli Veronese per la costruzione e l'esercizio di alcuni tratti della pista ciclabile "dell'Adige-Sole", secondo e terzo lotto, ricadenti nel territorio comunale di Rivoli Veronese

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni

L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di novembre

TRA

la Provincia di Verona, rappresentata da Giovanni Miozzi, in qualità di Presidente, di seguito denominata "Provincia"

E

il Comune di Rivoli Veronese, rappresentato da Mirco Campagnari, in qualità di Sindaco, di seguito per brevità "Comune",

PREMESSO

-che la "Provincia" ha inserito nella programmazione delle opere pubbliche la realizzazione della pista ciclabile "dell'Adige-Sole", suddivisa in tre stralci funzionali:

- primo lotto: dalla località Chievo alla centrale ENEL di Bussolengo;
- secondo lotto: dalla centrale ENEL di Bussolengo alla località Canale di Rivoli Veronese;
- terzo lotto: dalla località Canale di Rivoli Veronese al confine con la Provincia di Trento;

- che il primo e il secondo lotto dell'intervento sono già stati realizzati e sono in esercizio;

- che i tratti di pista ciclabile ricadenti nel territorio comunale di Rivoli Veronese e già realizzati in occasione dell'appalto del **secondo lotto** dell'opera sono i seguenti:

- sovrappasso ciclabile in corrispondenza dell'incrocio tra la strada provinciale n. 11 "della Val d'Adige" ed il canale Biffis, in prossimità della località denominata "Ragano";
- tratto arginale lungo il canale Biffis, dal confine comunale a località Croce Gaium, che insiste su sedime di proprietà Hidrodolomiti Enel, identificato dal grafo tratteggiato rosso nella planimetria di progetto allegata sotto la lettera "A" e in quella catastale allegata sotto la lettera "B" al presente accordo;

- come indicato nella planimetria di progetto allegata sotto la lettera "C" e nella planimetria catastale allegata sotto la lettera "D" al presente accordo:

- da località Croce Gaium (termine argine Biffis) a località Croce Vigo a ridosso del capoluogo comunale;
- da località Croce Vigo al capoluogo centro paese, con utilizzo della strada consorziale n. 106, detta "dei Rizzoni" o "del Belvedere" (detta anche "del Rizzon");
- da località Castello a località Palazzo, utilizzando la strada comunale n. 15 detta "delle Fornase" o "del Genio" e sua prosecuzione su strada comunale "Dogana – Fornaci";
- tratto da località Palazzo al sottopasso in località Canale, in affiancamento alla strada provinciale n. 11 "della Val d'Adige", che insiste in parte su sedime di proprietà di Autostrada del Brennero Spa (fine secondo lotto);

- che il "Comune" ha realizzato a propria cura e spese il tratto in attraversamento del capoluogo, in affiancamento alla strada comunale, recepito nella progettazione definitivo-esecutiva dell'intervento, secondo lotto;

- che con determinazione 21 dicembre 2012, n. 5808 sono stati aggiudicati i lavori del **terzo lotto** e, quindi, stanno per essere realizzati i seguenti tratti di pista ricadenti nel territorio comunale di Rivoli Veronese:

- da località Canale lungo la strada vicinale n. 155 detta “Mezza Campagna”, poi lungo la strada vicinale n. 82 detta “dai Tessari alla Canova, Molino e Porto”, fino all'incrocio con la strada provinciale n. 11 “della Val d’Adige” e in affiancamento a questa fino al confine con il Comune di Brentino Belluno, come evidenziato nella planimetria di progetto allegata sotto la lettera “C” e la planimetria catastale allegata sotto la lettera “E” al presente accordo;

- che i rapporti scaturenti dalla realizzazione del secondo lotto e dalla prossima costruzione del terzo lotto della pista ciclabile “dell’Adige-Sole” necessitano di un'adeguata disciplina da parte degli enti coinvolti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e allegati)

1. Il presente accordo disciplina le modalità di realizzazione e di esercizio della pista ciclabile “dell’Adige-Sole” nei tratti ricadenti nel territorio comunale di Rivoli Veronese.
2. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(Impegni reciproci)

1. “Provincia” e “Comune” concordano che ad avvenuta realizzazione della pista ciclabile “dell’Adige-Sole” il transito sui tratti di strada comunale e vicinale interessati dal percorso verrà regolamentato dalla “Provincia” e dal “Comune” secondo quanto indicato ai successivi articoli 3 e 4, contemperando l'interesse pubblico della sicurezza di circolazione dei ciclisti e dei pedoni con gli interessi dei residenti e dei coltivatori dei fondi.

Articolo 3

(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si impegna:

- a) ad eseguire la manutenzione straordinaria di tutto il tratto di pista ciclabile ricadente in territorio comunale e afferente al secondo lotto dell'opera (come dettagliato in premessa), compreso il sovrappasso di Ragano ed escluso il tratto di pista costruita dal “Comune” e descritto in premessa; la manutenzione straordinaria sarà eseguita dal servizio viabilità dell'area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale;
- b) a realizzare all'interno del territorio comunale di Rivoli Veronese i tratti di pista ciclabile ricadenti nel terzo lotto del progetto;
- c) una volta conclusi i lavori, ad eseguire la manutenzione straordinaria anche nel tratto di pista ciclabile ricadente in territorio comunale e afferente al terzo lotto dell'opera (come dettagliato in premessa);
- d) a regolamentare il transito sulle strade oggetto dell'intervento, adeguandolo al nuovo uso promiscuo da parte di residenti, frontisti, diretti ai fondi e ciclisti;
- e) ad eseguire la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura nei tratti di competenza comunale, in caso di inadempienza del “Comune” e con conseguente addebito a quest'ultimo dei costi sostenuti.

Articolo 4

(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” si impegna:

- a) ad autorizzare la “Provincia” a realizzare la pista ciclabile lungo i tratti di strada comunale e vicinali ricadenti nel proprio territorio, nonché a realizzare il parcheggio pubblico a servizio degli utenti della pista sull'area individuata al foglio 12 mappale 296, in località Ca' Rotte (evidenziata nella planimetria catastale allegata sotto la lettera “D”);
- b) a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla sorveglianza di tutto il tratto di pista ciclabile ricadente in territorio comunale, compreso il sovrappasso in località Ragano e l'area di parcheggio citata;
- c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei tratti di pista ciclabile che insistono su strade comunali e vicinali ad uso pubblico e dell'area di parcheggio citata;
- d) ad ultimazione delle opere, ad aggiornare lo stradario comunale per dare atto della nuova situazione di fatto delle strade comunali, vicinali e dell'area di cui la punto a), interessate dall'intervento.

Articolo 5

(Competenze di gestione e manutenzione)

1. Per manutenzione ordinaria si intende l'attività di intervento puntuale periodico diretto ad assicurare efficienza funzionale all'opera. Rientrano nella fattispecie almeno i seguenti interventi:

- pulizia del manto stradale;
- taglio periodico dell'erba e degli arbusti a lato della pista;
- riempimento delle buche con asfalto;
- riverniciatura di elementi che compongono dispositivi di protezione, dissuasori di accesso ed elementi di arredo in caso di ossidazione o corrosione dovuta ad agenti atmosferici;
- raccolta dei rifiuti dai contenitori posti lungo il percorso;
- verifica ed eventuale ripristino della segnaletica verticale.

2. Per manutenzione straordinaria si intende la ricostruzione o sostituzione di elementi che a causa di danneggiamento o usura non risultino più funzionali. Rientrano, a titolo esemplificativo, nella fattispecie i seguenti interventi:

- rifacimento della pavimentazione stradale;
- sostituzione di segnaletica verticale in caso di danneggiamento o modifiche normative;
- ripristino di recinzioni, dispositivi di protezione, dissuasori di accesso ed elementi di arredo danneggiati o deteriorati in modo tale da renderli inutilizzabili;

Articolo 6

(Responsabilità)

1. La “Provincia” sarà responsabile per ogni danno o incidente che possa accadere a persone, cose o animali nei tratti che si snodano lungo l'argine del canale Biffis e in affiancamento alla strada provinciale n. 11 “della Val d'Adige”, tranne nel caso in cui l'evento sia causato da carenza di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura.

2. Il “Comune” sarà responsabile per ogni danno o incidente che possa accadere a persone, cose o animali lungo i tratti di competenza comunale, ovvero su strade comunali e vicinali ad uso pubblico in relazione al loro nuovo uso.

Articolo 7

(Rapporti finanziari)

La “Provincia ed il “Comune” si impegnano a sostenere gli oneri finanziari scaturenti dal presente accordo di programma in ragione degli impegni assunti.

Articolo 8
(Durata)

1. Il presente accordo di programma è valido fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 9
(Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato dal Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di Presidente e dal Sindaco di Rivoli Veronese, o suo delegato.

2. Il collegio di vigilanza:

- vigila sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;
- risolve le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso;
- svolge funzioni di carattere suppletivo in caso di inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dai responsabili unici del procedimento dei due enti. (dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dal responsabile del servizio viabilità della "Provincia").

Articolo 10
(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Verona, 25.11.2013
per la "Provincia" f.to Giovanni Miozzi
per il "Comune" f.to Mirco Campagnari